



HISKILL UPGRADE MANAGEMENT

**DECRETO LEGGE N.
18 DEL 17/03/2020, C.D. "CURA ITALIA"
PRINCIPALI NOVITÀ
DI INTERESSE PER
IMPRESE E LAVORATORI
AUTONOMI**

**A CURA DI
DOMENICO COZZOLINO
CFO HISKILL**

#RESTARTACASA

UN'INIZIATIVA HISKILL PARTE DEL PROGETTO **#RESTARTACASA**



"Per approfondire queste o altre tematiche collegate all'attuale emergenza sanitaria abbiamo approntato una serie di servizi da remoto a cui potrete accedere utilizzando il modulo di contatto fornito di seguito."

Vincenzo Borriello
AD HISKILL

<https://bit.ly/2QQWidf>

COPIA E INCOLLA QUESTO INDIRIZZO SUL TUO
BROWSER PER ACCEDERE AL MODULO DI
CONTATTO E AI SERVIZI HISKILL
#RESTARTACASA

PRINCIPALI NOVITÀ DI INTERESSE PER IMPRESE E LAVORATORI AUTONOMI

UNA SELEZIONE COMMENTATA DELLE NORME CONTENUTE NEL DECRETO LEGGE N. 18 DEL 17/03/2020 A CURA DI DOMENICO COZZOLINO C.F.O. HISKILL.

Art. 19 Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario

I datori di lavoro che nel 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario del Fondo Integrazione salariale (FIS) con causale "emergenza COVID-19", per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020 per una durata massima di nove settimane. In ogni caso, i due ammortizzatori sociali possono essere riconosciuti solo ai dipendenti che risultano in forza al 23/02/2020, a prescindere dall'anzianità maturata nell'unità produttiva. Tali prestazioni sono riconosciute nel limite massimo di spesa pari a 1.347,2 milioni di euro per l'anno 2020, raggiunto il quale, l'INPS non prenderà in considerazione ulteriori domande.

Art. 20 Trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in Cassa integrazione straordinaria

Le aziende che alla data del 23 febbraio 2020 hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario, possono presentare domanda di concessione del trattamento di integrazione salariale ordinario per un periodo non superiore a nove settimane. La concessione del trattamento ordinario sospende e sostituisce il trattamento di integrazione straordinaria già in corso e può riguardare anche i lavoratori beneficiari della Cassa integrazione straordinaria a totale copertura dell'orario di lavoro. Tali prestazioni sono riconosciute nel limite massimo di spesa pari a 338,2 milioni di euro per l'anno 2020, raggiunto il quale, l'INPS non prenderà in considerazione ulteriori domande.

PRINCIPALI NOVITÀ DI INTERESSE PER IMPRESE E LAVORATORI AUTONOMI**Art. 21 Trattamento di assegno ordinario per i datori di lavoro che hanno trattamenti di assegni di solidarietà in corso**

I datori di lavoro, iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS), che alla data del 23 febbraio 2020, hanno in corso un assegno di solidarietà, possono presentare domanda di concessione dell'assegno ordinario per un periodo non superiore a nove settimane. La concessione del trattamento ordinario sospende e sostituisce l'assegno di solidarietà già in corso e può riguardare anche i lavoratori beneficiari dell'assegno di solidarietà a totale copertura dell'orario di lavoro.

Art. 22 Nuove disposizioni per la Cassa integrazione in deroga

Le aziende con fino a 5 dipendenti e quelle che hanno esaurito la possibilità di accedere alla Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO) e al Fondo Integrazione Salariale (FIS), a fronte della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono accedere alla Cassa integrazione in deroga per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane. Le domande sono presentate alle Regioni e alle province autonome, che inviano la lista dei beneficiari all'INPS, il quale provvede all'erogazione delle prestazioni, nel limite massimo di 3.293,2 milioni di euro per l'anno 2020. Tale ammortizzatore sociale può essere riconosciuto solo ai dipendenti che risultano in forza al 23/02/2020.

Art. 23 Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore privato, i lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e i lavoratori autonomi, per emergenza COVID -19

A partire dal 5 marzo, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato, per i figli di età non superiore a 12 anni, possono fruire di un congedo continuativo o frazionato di durata non superiore a 15 giorni, a fronte del quale è prevista una indennità pari al 50% della retribuzione. [segue]

PRINCIPALI NOVITÀ DI INTERESSE PER IMPRESE E LAVORATORI AUTONOMI**Art. 23 [seguito]**

Possono beneficiarne, alternativamente, entrambi i genitori, a meno che uno dei due non sia percettore di ammortizzatori sociali o sia disoccupato o non lavoratore. Tale congedo è previsto anche per i genitori lavoratori iscritti alla Gestione Separata INPS e per i genitori lavoratori autonomi iscritti all'INPS, con regole specifiche per il calcolo dell'indennità.

In alternativa, è prevista la corresponsione di un bonus di 600 euro per l'acquisto di servizi di baby-sitting da utilizzare a partire dal 5 marzo nel periodo di chiusura delle scuole. Infine, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato, per i figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni, possono assentarsi dal lavoro per un periodo massimo di 15 giorni senza indennità, ma con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del lavoro.

Art. 24 Estensione durata permessi retribuiti ex art. 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104

Il numero di giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa, previsto a favore di chi assiste familiari con handicap in situazione di gravità, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è incrementato di ulteriori complessive 12 giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020.

Art. 25 Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore pubblico, nonché bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting per i dipendenti del settore sanitario pubblico e privato accreditato, per emergenza COVID -19

Vengono previsti il congedo retribuito e quello non retribuito di cui all'art. 23 precedente (vedi sopra) anche a favore dei genitori lavoratori dipendenti del settore pubblico.

Inoltre, per i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori sociosanitari, il suddetto bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting per l'assistenza e la sorveglianza dei figli minori fino a 12 anni di età, può essere [segue]

PRINCIPALI NOVITÀ DI INTERESSE PER IMPRESE E LAVORATORI AUTONOMI

Art. 25 [seguito]

riconosciuto nella misura massima di 1000 euro. Tale misura si applica anche al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

Art. 26 Misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato

La quarantena con sorveglianza attiva (per chi è entrato in contatto con casi di Covid-19) o in permanenza domiciliare fiduciaria (per chi è entrato in Italia da zone a rischio epidemiologico secondo l'OMS) è equiparata – ai fini del trattamento economico – alla malattia. Il certificato del medico curante deve indicare gli estremi del provvedimento rilasciato dall'operatore di sanità pubblica che ha disposto la messa in quarantena del lavoratore, salvi i certificati medici trasmessi prima del 17/03/2020 (entrata in vigore del decreto). In caso di contagio del lavoratore, è sufficiente il certificato del medico curante. Gli oneri per malattia a carico dei datori di lavoro possono essere recuperati mediante presentazione di una domanda all'INPS.

Art. 27 Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa

Per il mese di marzo viene riconosciuta un'indennità di 600 euro:

- a) ai liberi professionisti con partita IVA attiva alla data del 23/02/2020, iscritti alla Gestione Separa INPS, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
- b) ai co.co.co. attivi alla data del 23/02/2020, iscritti alla Gestione Separa INPS, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

L'indennità non è tassabile ed è erogata dall'INPS su richiesta, nel limite di spesa complessivo di 203,4 milioni di euro per l'anno 2020.

PRINCIPALI NOVITÀ DI INTERESSE PER IMPRESE E LAVORATORI AUTONOMI

Art. 28 Indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'Ago

L'indennità di 600 euro per il mese di marzo è riconosciuta anche ai lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'AGO, ovvero artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni. L'indennità non è tassabile ed è erogata dall'INPS su richiesta, nel limite di spesa complessivo di 2.160 milioni di euro per l'anno 2020.

Art. 29 Indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali

L'indennità di 600 euro per il mese di marzo è riconosciuta anche ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 01/01/2019 e il 17/01/2020, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17/03/2020. L'indennità non è tassabile ed è erogata dall'INPS su richiesta, nel limite di spesa complessivo di 103,8 milioni di euro per l'anno 2020.

Art. 43 Contributi alle imprese per la sicurezza e potenziamento dei presidi sanitari

Per prevenire la diffusione del Coronavirus nei luoghi di lavoro e tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori, è previsto un contributo a favore delle imprese per l'acquisto di dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale.

Per la concessione dei contributi, erogati tramite Invitalia, l'INAIL stanzierà 50 milioni di euro entro il 30/04/2020. Anche se la disposizione non lo prevede espressamente, si ritiene che le modalità di accesso al contributo dovranno essere definite con apposito provvedimento.

Art. 44 Istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19

È istituito il "Fondo per il reddito di ultima istanza" con una dotazione di 300 milioni di euro per l'anno 2020. [segue]

PRINCIPALI NOVITÀ DI INTERESSE PER IMPRESE E LAVORATORI AUTONOMI**Art. 44 [seguito]**

Tale fondo nasce per garantire sostegno al reddito dei lavoratori dipendenti e autonomi che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro.

Tuttavia, spetta al Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, definire i criteri di priorità e le modalità di attribuzione dell'indennità, nonché l'eventuale quota del budget complessivo da destinare, in via eccezionale, ai professionisti iscritti alle Casse di previdenza privatizzate (medici, commercialisti, avvocati, notai, psicologi, ecc.).

**Art. 54 Attuazione del Fondo solidarietà mutui "prima casa",
cd. "Fondo Gasparrini"**

Nei nove mesi successivi al 17/03/2020, anche i lavoratori autonomi e liberi professionisti, titolari di un mutuo contratto per l'acquisto della prima casa, potranno richiederne la sospensione se certificano di aver subito, in un trimestre successivo al 21/02/2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e il 21/02/2020, un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato dell'ultimo trimestre 2019, in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall'autorità competente per l'emergenza coronavirus. La sospensione è concessa per i mutui di importo erogato non superiore a 250.000 euro, in ammortamento da almeno un anno. Per l'accesso al beneficio non è richiesta la presentazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). Nel caso di mutui concessi da intermediari bancari o finanziari, il Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa, cosiddetto "Fondo Gasparrini", su richiesta del mutuatario da presentare per il tramite dell'intermediario, provvede, al pagamento degli interessi nella misura pari al 50% degli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione. Al termine della sospensione, il pagamento delle rate riprende secondo gli importi e con la periodicità originariamente previsti dal contratto.

PRINCIPALI NOVITÀ DI INTERESSE PER IMPRESE E LAVORATORI AUTONOMI**Art. 55 Misure di sostegno finanziario alle imprese**

Per incentivare la cessione di crediti deteriorati che le imprese hanno accumulato negli ultimi anni, alle società che cedono a titolo oneroso entro il 31 dicembre 2020 i crediti, commerciali o finanziari, vantati nei confronti di debitori inadempienti, viene data la possibilità di trasformare in crediti d'imposta le attività per imposte anticipate (DTA) relative alle perdite fiscali e alle eccedenze ACE (per un ammontare massimo non eccedente il 20% del valore nominale dei crediti ceduti) che alla data della cessione dei crediti non siano state ancora dedotte dal reddito imponibile. La norma dispone che si è in presenza di un "debitore inadempiente" quando il mancato pagamento si protrae per oltre 90 giorni dalla data di scadenza. Le imposte anticipate riferibili alle già menzionate posizioni fiscali oggetto di riporto possono essere trasformate in credito d'imposta anche se non sono iscritte in bilancio. La trasformazione in credito d'imposta avviene alla data di efficacia della cessione dei crediti ed è condizionata all'esercizio di un'opzione che prevede il versamento di un canone annuo. I crediti d'imposta derivanti dalla trasformazione possono essere utilizzati, senza limiti di importo, in compensazione in F24 ovvero possono essere ceduti o in alternativa anche chiesti a rimborso.

Art. 56 Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall'epidemia di COVID-19

A favore delle piccole, medie e micro-imprese, che abbiano subito carenze di liquidità per effetto dell'epidemia e le cui esposizioni creditizie non siano "deteriorate", viene concessa una moratoria dei finanziamenti, mutui, prestiti e leasing, dietro comunicazione alle banche e agli altri intermediari finanziari. In particolare:

a) per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, a quella del 17/03/2020, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020; [segue]

PRINCIPALI NOVITÀ DI INTERESSE PER IMPRESE E LAVORATORI AUTONOMI

Art. 56 [seguito]

- b) per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 i contratti sono prorogati, senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni;
- c) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020. È facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

Art. 57 Supporto alla liquidità delle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica mediante meccanismi di garanzia

L'articolo 57 prevede un meccanismo a sostegno della liquidità delle imprese colpite dall'emergenza COVID-19, che opera attraverso Cassa Depositi e Prestiti. In particolare, è prevista la possibilità della garanzia dello Stato per le esposizioni assunte dalla Cassa in favore di banche e altri soggetti che concedono finanziamenti a imprese che hanno subito una riduzione di fatturato a causa dell'emergenza. Deve trattarsi di imprese che operano in specifici settori, da individuare con decreto ministeriale, e che non hanno accesso alla garanzia del Fondo PMI.

Art. 58 Sospensione dei termini di rimborso per il fondo 394/81

Fino al 31 dicembre 2020, per i finanziamenti agevolati di cui al fondo 394/81, può essere richiesta una sospensione sino a 12 mesi del pagamento della quota capitale e degli interessi delle rate in scadenza nel corso del 2020, con conseguente traslazione del piano di ammortamento per un periodo corrispondente.

Art. 60 Rimessione in termini per i versamenti

I versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l'assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16 marzo 2020 sono stati prorogati al 20 marzo 2020.

PRINCIPALI NOVITÀ DI INTERESSE PER IMPRESE E LAVORATORI AUTONOMI**Art. 61 Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria**

Per i soggetti con codice ATECO ricompreso negli elenchi di cui alle Risoluzioni 12/E/2020 e 14/E/2020, sono sospesi fino al 30 aprile 2020 i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati, dei contributi previdenziali e assistenziali, dei premi per l'assicurazione obbligatoria, nonché dell'IVA in scadenza nel mese di marzo 2020, i suddetti elenchi di codici ATECO hanno valore indicativo e non esaustivo dei soggetti a cui sono applicabili le richiamate disposizioni. I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato. Le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche, applicano la sospensione fino al 31 maggio 2020. I versamenti sospesi ai sensi del periodo precedente sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Art. 62 Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi

- In via generale, sono sospesi gli adempimenti diversi dai versamenti e diversi dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l'8/03/2020 e il 31/05/2020, ad eccezione delle Certificazioni Uniche. Tali adempimenti sono effettuati entro il 30/06/2020 senza applicazione di sanzioni. [segue]

PRINCIPALI NOVITÀ DI INTERESSE PER IMPRESE E LAVORATORI AUTONOMI**Art. 62 [seguito]**

- Per gli imprenditori e i professionisti con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel 2019, sono sospesi i versamenti che scadono nel periodo compreso tra l'8/03/2020 e il 31/03/2020 relativi alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente, le addizionali regionali e comunali, l'IVA, i contributi previdenziali e assistenziali e i premi per l'assicurazione obbligatoria. Tale sospensione prescinde dal fatturato 2019 per i soggetti domiciliati nelle province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza. Tali versamenti sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 31/05/2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
- Per i residenti nell'ex zona rossa, resta ferma la sospensione dei versamenti in scadenza dal 21/02/2020 al 31/03/2020.
- Infine, i lavoratori autonomi, nonché agenti di commercio, mediatori, procacciatori, che nel 2019 hanno conseguito ricavi o compensi non superiori a euro 400.000, possono chiedere al sostituto d'imposta di non applicare la ritenuta alla fonte sui ricavi e compensi percepiti nel periodo il 17/03/2020 e il 31/03/2020, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.
- I contribuenti, che si avvalgono della presente opzione, rilasciano un'apposita dichiarazione al sostituto e provvedono a versare l'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dal sostituto in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Art. 63 Premio ai lavoratori dipendenti

Ai titolari di redditi di lavoro dipendente, che possiedono un reddito complessivo da lavoro dipendente dell'anno precedente di importo non superiore a 40.000 euro, spetta un premio, per il mese [segue]

PRINCIPALI NOVITÀ DI INTERESSE PER IMPRESE E LAVORATORI AUTONOMI

Art. 63 [seguito]

di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito, pari a 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel mese di marzo 2020.

I sostituti d'imposta riconoscono, in via automatica, tale premio a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e compensano l'incentivo erogato nel modello F24.

Art. 64 Credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro

Alle imprese e ai lavoratori autonomi viene riconosciuto per il periodo d'imposta 2020, un credito d'imposta allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro.

Il bonus è concesso nella misura del 50% dell'importo delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2020.

Le disposizioni applicative dovranno essere definite con apposito decreto del Ministro dello Sviluppo economico, da emanare di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, che dovrà essere varato entro il 16 aprile 2020.

Art. 65

Credito d'imposta per botteghe e negozi

Per l'anno 2020, è riconosciuto alle imprese che hanno in locazione immobili rientranti nella categoria catastale C/1 (negozi e botteghe) un credito d'imposta nella misura del 60% dell'ammontare del relativo canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020.

Il credito è utilizzabile in compensazione in F24 a partire dal 25/03/2020 con codice tributo 6914.

L'agevolazione non spetta alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 (ovvero le attività per le quali non è stata disposta la chiusura, quali supermercati, farmacie, lavanderie, ecc).

PRINCIPALI NOVITÀ DI INTERESSE PER IMPRESE E LAVORATORI AUTONOMI**Art. 66 Incentivi fiscali per erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno delle misure di contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19**

Le erogazioni liberali in denaro e in natura, effettuate nell'anno 2020 dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, in favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, sono detraibili dall'imposta lorda ai fini dell'imposta sul reddito per il 30%, nel limite massimo di 30.000 euro. Le medesime erogazioni, effettuate nell'anno 2020 dai soggetti titolari di reddito d'impresa, sono deducibili ai fini IRES e IRAP; i beni ceduti gratuitamente non si considerano destinati a finalità estranee ai fini IRES e non sono soggetti all'imposta sulle donazioni.

Art. 67 Sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori

Sono sospesi dall'8/03/2020 al 31/05/2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori. Sono, altresì, sospesi, dall'8 marzo al 31 maggio 2020, i termini per fornire risposta alle istanze di interpello e, in relazione alle istanze di interpello presentate nel periodo di sospensione, i termini per la risposta iniziano a decorrere dal primo giorno del mese successivo al termine del periodo di sospensione. I termini per l'accertamento relativo al 2015 sono prorogati al 31/12/2022.

Art. 68 Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione

Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8/03/2020 al 31/05/2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, [segue]

PRINCIPALI NOVITÀ DI INTERESSE PER IMPRESE E LAVORATORI AUTONOMI

Art. 68 [seguito]

nonché dagli avvisi di accertamento esecutivi. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il 30/06/2020. Sono differite al 31 maggio 2020 la rata scaduta il 28 febbraio relativa alla "Rottamazione-ter" e la rata in scadenza il 31 marzo del "Saldo e stralcio".

Art. 83 Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare

Sono rinviate d'ufficio, a data successiva al 15 aprile 2020, tutte le udienze fissate presso le Commissioni tributarie dal 9 marzo al 15 aprile 2020.



PER AVERE UN'ASSISTENZA INTERPRETATIVA
DIRETTAMENTE DAL DOTT. DOMENICO COZZOLINO
COMPILA IL MODULO DI RICHIESTA ALL'INDIRIZZO

<https://bit.ly/2QQWidf>